



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 16/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 1 marzo 2011, n. 68

Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di:

- a) Impianto di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica della potenza elettrica di 9,9918 MW sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) ("Parco Fotovoltaico III") - località Masseria Giannina.
 - b) Opere di connessione autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina.
- Società: VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate, via Largo Camussi, P.IVA. 02339330025.

Il giorno 1 Marzo 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società VECOM S.r.l., avente sede legale in Gallarate (VA) alla Via Largo Camussi 5, P.IVA n. 02339330025, con nota prot. n. 11746 del 2 novembre 2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 9,9918 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba) - località "Masseria Giannina";
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090013666 del 23.10.2009, rilasciava la Soluzione Tecnica Minima Generale per la connessione alla RTN, prevedendo che l'impianto di generazione da fonte fotovoltaica venga collegato in antenna a 150 kV con la sezione a 150 kV di una futura stazione elettrica della RTN a 380/150 kV che sarà collegata in entra-esce sulla linea RTN a 380 kV "Matera S.Sofia". Tale STMG è stata formalmente accettata dalla VECOM Srl.
- la Società TERNA S.p.A. - Direzione Pianificazione e Sviluppo di Rete, con nota prot. TE/P20090015819 del 24.11.2009 comunica che il progetto delle opere di connessione trasmesso è da considerarsi rispondente ai requisiti tecnici di cui al Codice di Rete.
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW da realizzarsi nel Comune di Gravina (Ba), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008. La Società proponente, tuttavia, ha presentato, contestualmente a quella in oggetto, richiesta di Autorizzazione Unica per altri tre parchi fotovoltaici contigui ed aventi la stessa soluzione di connessione, per una potenza totale di 39,9672 MW.

La Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 0008793 del 08/06/2010 - richiedeva alla Provincia di Bari un "parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità alla Verifica di Impatto Ambientale" dei progetti presentati dalla Società proponente in agro di Gravina di Puglia.

La Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti, con Determinazione n.665 del Dirigente del Servizio, il 12.10.2010 escludeva dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione dei quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW ciascuno per la potenza complessiva di circa 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni imposte.

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_046 14.12.2009 n. 0013781 comunicava di

aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;

- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. AOO_159 14.01.2010 n. 0000685 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 2 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Regione Puglia - Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. AOO145 n. 7173 del 08.11.2010 comunica che dalla documentazione progettuale trasmessa emerge che l'intervento di cui trattasi ricade in una "Zona Territoriale Omogenea E di tipo Agricolo".

Fermo restando la verifica, di competenza comunale, in ordine al non interessamento di terreni irrigui o ad alta e qualificata produttività, tutelati dalla L.R. 56/80 (art. 51), nonché il rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 7 del D.Lgs. 387/2003, lo scrivente Servizio, dall'istruttoria espletata dagli uffici competenti, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, rileva che l'area interessata dall'installazione della centrale fotovoltaica ricade in un Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P; i cavidotti di vettoriamento interrati sotto strade esistenti, interessano in parte un ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" non sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P, in parte un Ambito Territoriale Esteso di tipo "D" di valore "relativo" sottoposto a tutela diretta dal P.U.T.T./P.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P - serie geomorfologia - l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici - Parco I - II - III - IV risulta interessata dalla presenza di alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di Scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art.3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Sulla scorta della di approfondimenti di ufficio, l'area nord-est interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici, risulta interessata dall'area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e oggetto di tutela ai sensi dell'art. 142 del D. lgs n. 42/2004.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - si evince che a sud l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta prossima, ma esterna alla relativa area annessa di una componente del Sistema Idrogeologico; in particolare Corso d'Acqua - Torrente Pentecchia - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì sempre da approfondimenti di ufficio l'area interessata dalla installazione dei pannelli fotovoltaici risulta attraversata da alcuni corsi d'acqua episodici (Linee superficiali di impluvio afferenti al canale S. Francesco Capodacqua), rilevati dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino. In ottemperanza a suddetto rilievo, la ditta proponente integrava in data 15/09/2010 con prot. n° 5319 il progetto presentato mantenendo una fascia di rispetto da tali canali affluenti.

Dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - Serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio il cavidotto di vettoriamento intercetta per più tratti alcune componenti del Sistema Geomorfologico, in particolare Versanti e Crinali - Ciglio di scarpata e dalla relativa area annessa di 50 m - A T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Altresì dagli atlanti della documentazione cartografica del P.U.T.T./P serie componenti storico-culturali il cavidotto di vettoriamento intercetta una componente del Sistema della Stratificazione Storica dell'Organizzazione Insediativa - ATD - Zone Archeologiche (Tratturello Tolve-Gravina) - e dalla relativa area annessa di 100 m, sottoposta alle prescrizioni di base definite dall'art. 3.15 delle N.T.A. del

P.U.T.T./P.

Inoltre dagli atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P - serie geomorfologia - e da approfondimenti di ufficio, il cavidotto di vettoriamento intercetta per due tratti una Componente del Sistema idrogeologico; in particolare Corsi d'Acqua- Torrente Pentecchia A.T.D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, ed inoltre intercetta alcuni corsi d'acqua episodici.

In data 15/09/2010 con prot. n. 5319 la ditta proponente ha presentato integrazioni con relazioni e rilievi topografici effettuati da tecnici - Studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico relative alla presenza dell'A.T.D. Ciglio di Scarpata dimostrando l'inesistenza di salti morfologici improvvisi, ovvero di cambiamenti bruschi di quote, tali da poter considerare la presenza di "cigli di scarpata".

Altresì in data 23/09/2010 prot. n° 5587 l'ufficio ha acquisito la nota del Comune di Gravina di Puglia che attesta con prot. n° 31532 del 11/10/2010 la suddetta inesistenza di Cigli di Scarpata.

Inoltre sempre nella nota inviata dalla Vecom srl con prot. n. 5319 del 15/09/2010, con cui si è prevista una modifica all'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici, riducendo l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m dell' A.T.D Corso d'Acqua-Canale S. Francesco Capodacqua sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P e oltre una fascia di rispetto relativi canali affluenti a suddetto Canale S. Francesco Capodacqua.

Per quanto esposto questo Servizio ritiene di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni per la realizzazione di tale impianto di tipo fotovoltaico, pertanto si prescrive

- di mantenere l'area destinata all'installazione dei pannelli fotovoltaici oltre l'area annessa di 150 m Corso d'Acqua Pubblica Canale S. Francesco Capodacqua - A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base dell'Art. 3.08 delle N.T.A. del P.U.T.T./P
- altresì di mantenere una fascia di rispetto dai canali affluenti di ameno 25 metri, come rilevato dalla Carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino, preservando gli aspetti di naturalità e adottando sistemazioni con tecniche di ingegneria naturalistica ove necessario;
- di non realizzare l'impianto di illuminazione;
- di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m;
- di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

In merito alla realizzazione del cavidotto, di cui si prevede il completo interrimento sotto strada esistente, si prescrive

- il completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato,
 - ed il recupero, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada.
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Attività Estrattive con nota prot. n. 2209 del 23.03.2010 comunicava che, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n.1775), limitatamente alla realizzazione del tracciato/linea elettrica in progetto, esprime nulla osta di massima.

3 Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela del Servizio Attività Estrattive, la società dovrà comunque presentare specifica richiesta i autorizzazione ai sensi del t.u. 1775/33, art.120.

3 In fase di realizzazione dell'opera la società è tenuta a posizionare gli elettrodotti a distanza di sicurezza dal limite dell'area di scavo eventuali cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt.20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959 n.128 sulle norme di "Polizia delle miniere e delle cave".

3 Il parere non esime il proponente dal munirsi di ogni ulteriore parere, concessione, autorizzazione e/o nulla osta prevista da altra vigente normativa comunitaria, nazionale regionale, e comunale, ai fini della realizzazione dell'opera.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Bari, con nota fax prot. n. 309 del 27.01.2010 comunicava che dagli atti progettuali presentati e dagli atti d'Ufficio è emerso che i lavori inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico interessano terreni

ubicati nell'agro del Comune di Gravina in Puglia al Fg. 32 p.lle 15-57 non sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi dell'art.1 del R.D.L. 3267/23 pertanto non necessita di alcun parere da parte del Servizio Foreste.

3 Si fa presente che l'eventuale taglio di piante forestali di origine naturale isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto, non classificabili come "bosco", necessita comunque di preventiva autorizzazione rilasciata dal Servizio Foreste, così come previsto dal Regolamento Regionale n.10 del 30.06.2009 "Tagli Boschivi".

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale di Bari, con nota prot. n. 57466 del 07.09.2010 comunicava che, vista la relazione tecnica-agronomica, dalla quale si evince l'ubicazione dell'impianto, sito in agro di GRAVINA IN PUGLIA (BA) Foglio 32, P.lle 15, 57 e la relativa destinazione colturale del suolo: SUPERFICIE AGRICOLA EI; preso atto della dichiarazione sostitutiva di notorietà del proprietario dei terreni oggetto di intervento, attestante l'assenza di vincoli derivanti dall'inserimento delle superfici interessate, in Piani di Sviluppo Aziendale a qualsiasi titolo finanziati con fondi pubblici o Misure Agroambientali; vista la nota del Servizio Foreste, Area Politiche per lo Sviluppo Rurale del 04/02/2010 al prot. N. 395/2010, l'ufficio esprime parere FAVOREVOLE a condizione del rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. è fatto divieto di utilizzare gettate di cemento in loco;
2. tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. E' consentito l'uso del cemento in loco solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;
3. la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 metri varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio degli animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con le modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
4. non sono consentiti sbancamenti e movimentazione di suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;
5. non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatte eccezioni per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio ed il transito dei mezzi;
6. nella fase di chiusura e di riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, questo ultimo non deve, inoltre, essere compatto;
7. è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
8. è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, le reti e la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BA/FG con nota prot. AOO064 n. 82079 del 15.09.2010 esprimeva il proprio parere in ordine alla fattibilità dell'intervento proposto con il progetto della Vecom, comunicando che:

- Il prescritto parere dell'Ufficio, ai sensi degli Artt.83 e 89 del D.P.R. n. 380/01 nonché della L.R. n.13/2001 Art. 27, riguarderà i progetti esecutivi strutturali nn.2,3,4, secondo le norme di cui al DM

14/01/2008 e relativa circolare in data 05/08/2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

- Nel caso l'intervento proposto dovesse costituire variante agli strumenti Urbanistici Comunali, il Dirigente dell'ufficio tecnico del comune interessato, dovrà richiedere preliminarmente il previsto parere di cui all'art. 89 del richiamato D.P.R. n.380/01;

- Nel caso l'intervento interferisca con corsi di acque pubbliche, il soggetto committente dovrà richiedere autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n.523/1904 artt. 93,96,97,98.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, con nota prot. n. 1584 del 12.02.2010, rilevava che l'area interessata dall'intervento non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela in materia di beni culturali ai sensi del D.lgs. 42/2004, rappresentava inoltre che la questione in argomento non rientra nei compiti istituzionali dello stesso Ente; sarà pertanto compito della Soprintendenza BAP di Bari di seguire la questione per quanto di competenza.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Puglia per le province di Bari, BAT, Foggia, con nota prot. n. 773 del 01.02.2010 dichiara che l'intervento ricade in area non sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs n. 42/04 e s.m.i.;

- Ministero per i Beni Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6826 del 28.04.2010 comunica che il territorio in cui ricadono le opere progettate non presenta aree formalmente dichiarate d'interesse archeologico ai sensi del D.Lgs. 42/04 ma presenta un elevato rischio archeologico per la presenza diffusa di resti strutturali e frammenti ceramici databili dalla preistoria all'età tardo-medioevale.

Pertanto l'approvazione del progetto è subordinata alle seguenti condizioni:

- 3 elaborazione della carta archeologica del territorio interessate dalle opere in progetto in cui vengono riportati tutti i dati ricavabili dalle prospezioni di superficie, dalla fotointerpretazione, dalla bibliografia archeologica e dalle ricerche di archivio;

- 3 le indagini e la redazione della carta archeologica georeferenziata dovranno essere affidate dovranno essere affidate a Società di archeologi o operatori individuali archeologi con adeguati titoli formativi e professionali;

- 3 qualora le indagini preliminari dovessero concludersi con l'accertamento di presenze archeologiche nelle aree interessate dalle opere sarà indispensabile eseguire saggi e scavi anche in estensione, da affidare per l'esecuzione a impresa iscritta alla categoria OS 25.

- Provincia di Bari - Servizio Tributi e Impianti Termici con nota prot. 578 del 05.01.2010 rilascia parere favorevole alla realizzazione dell'impianto, laddove l'autorizzazione unica dovesse comprendere anche, fra le opere connesse e le infrastrutture, l'elettrodotto per l'allacciamento dell'impianto alla Rete Elettrica Nazionale.

- Provincia di Bari - Servizio Ambiente e Rifiuti con Determinazione n.665 Reg. Servizio Ambiente e Rifiuti del 12.10.2010 il Dirigente del Servizio determina di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art.20, comma 5, del D.Lgs. n.152/06, i quattro progetti per la realizzazione di quattro impianti fotovoltaici della potenza nominale di 9,99MW e per la potenza complessiva di 40 MW, in Gravina in Puglia (Ba), alla località Masseria Giannina, secondo la soluzione progettuale indicata dagli elaborati prodotti dalla società VECOM srl, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione ed approvazione del progetto in parola:

- la ditta dovrà provvedere a propria cura e spese a prevedere idonei interventi di rinaturalizzazione delle sponde del torrente Capodacqua mediante la piantumazione di arbusti e cespugli autoctoni che fungano da attrattore e rifugio per le specie animali che frequentano il corso d'acqua, analogamente si dovrà procedere per gli impluvi del reticolo secondario, utilizzando sistemi e tecniche dell'ingegneria naturalistica;

la ditta dovrà ottenere tutte le altre autorizzazioni e/o pareri previsti dalla vigente normativa.

- Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici, ad integrazione del parere rilasciato in

occasione della Conferenza dei Servizi, comunicava in data 03.06.2010 che sotto il profilo urbanistico l'intervento è compatibile con l'area tipizzata dal vigente PRG "EI - Zona Agricola", regolata dall'art. 21 delle NTA. Rinvia all'Amministrazione Regionale procedente la verifica della assoggettabilità a VIA. Rilascia, quindi, parere favorevole a condizione che la realizzazione delle opere di connessione dell'impianto alla rete pubblica ed in particolare la costruzione della linea in cavo sotterraneo, sia subordinata al pagamento del canone di occupazione permanente del sottosuolo pubblico.

Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici - Servizio Paesaggio con nota prot. 26286 del 06.08.2010 comunicava che la competente Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 05.08.2010 ha esaminato le 4 richieste di autorizzazione paesaggistica ed ha ritenuto di doverle accorpate in una unica. Infatti, dal verbale dell'adunanza, si evince che "vista la nota della Regione Puglia - Servizio Energia del 08.06.2010 prot. 8793 acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18.06.2010 prot. 20609 con cui la Regione rileva che la ditta ha presentato 4 istanze di Autorizzazione Unica su aree contigue per la realizzazione di 4 impianti fotovoltaici con $P(\text{tot})=39,9672$ MW con una soluzione unificata di connessione alla rete elettrica e pertanto invita la stessa ditta a richiedere un parere ambientale complessivo sull'eventuale assoggettabilità dell'intervento a V.I.A.; vista la richiesta della società Vecom srl del 12.07.2010 avanzata alla Provincia di Bari per la verifica di assoggettabilità a V.I.A. dei 4 impianti e pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune dal 13/07 al 28/07;" la Commissione predetta ha reso la seguente relazione istruttoria: "Dalla documentazione presentata, l'istruttoria evidenzia che sulle aree oggetto di intervento gravano i seguenti vincoli: PUTT/p ATE: E;

L'area ricade in parte nella fascia di 150 m dal canale capodacqua, inserito nell'elenco delle acque pubbliche di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775, quindi anche nell'elenco di cui al Decreto 21.09.1984. Pertanto, parte delle aree di intervento è tutelata ope legis dall'art. 142 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 42/04 s.m.i. Quindi, LA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO riscontrato che i due impianti di cui sono state richieste le relative autorizzazioni paesaggistiche rientrano in un unico impianto fotovoltaico della potenza complessiva di $P(\text{tot})=39,9672$ MW, così come rilevato dalla Regione Puglia e confermato dalla stessa ditta Vecom s.r.l. per aver dato seguito con la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A., considerato che anche la compatibilità paesaggistica deve essere valutata complessivamente e alla stessa stregua dell'impatto ambientale, viste le caratteristiche dell'impianto proposto di circa 40 MWp, ritiene di non poter esprimere parere in quanto non di propria competenza, ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. e) della L. R. 20/09, essendo quest'ultima regionale."

- Il Comune di Gravina in Puglia - Direzione Servizi Tecnici con nota prot. 31532 del 11.10.2010 comunicava che dalla documentazione relativa allo studio del rischio idrologico, idraulico, geologico e sismico, redatta sulla base di studi e rilievi topografici effettuati da tecnici della VECOM, si rileva l'inesistenza di "salti morfologici improvvisi", ovvero di cambiamenti bruschi di quota, elementi la cui esistenza è condizione necessaria per la formazione di un ciglio di scarpata che escluderebbe l'esistenza dell'elemento geomorfologico "ciglio di scarpata" così come verificato dall'ufficio e già trasmesso nel parere di competenza.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/4787 del 31.03.2010, rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il suddetto nulla osta veniva concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla VECOM S.r.l. in data 23.12.2009 e registrato a Gallarate senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dall'R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D.lgs. n. 259 del 01.08.2003.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/2010/12/DO/5593 del 19.04.2010, preso atto del contenuto della dichiarazione d'impegno del 11.01.2010, rilasciava il nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'intero impianto, rimanendo in attesa di ricevere, da parte della società elettrica la

documentazione ufficiale dei progetti esecutivi, delle eventuali interferenze con linee della rete pubblica di comunicazione successivamente, la comunicazione di fine lavori, per poter effettuare la prevista verifica tecnica.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/3-IE/DO/15127 del 22.11.2010 ad integrazione del nulla osta rilasciato in data 19/04/2010 con nota prot. IT/BA/3-IE/DO/5593 conferma la validità del succitato nulla osta anche per la stazione elettrica 380/150 kV della Società TERNA.

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 8051 del 05.02.2010 comunicava che l'impianto fotovoltaico, data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea; l'opera rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC; l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni; non risultano pertanto implicazioni a riguardo; si rilascia, per quanto di competenza il nulla osta;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 4285 del 27.01.2010, rilasciava nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 0006609 del 12.04.2010 rilasciava il proprio nulla osta di Forza Armata per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 057485/UI-DEM/2009 del 28.12.2009, rappresentava che in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non riscontrava motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse.

- Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 884 del 27.01.2010, faceva presente che per quanto di propria competenza le opere previste nel progetto in esame ricadono in aree appartenenti al bacino idrografico del fiume Bradano e che, pertanto, l'Autorità di Bacino della Basilicata è l'Ente territorialmente competente.

- La Società VECOM srl dichiara di aver provveduto a depositare in data 28.01.2010, gli elaborati progettuali presso l'Autorità di Bacino della Basilicata.

- Autorità di Bacino della Basilicata con nota prot. n. 389/8002 del 23.02.2010, dopo aver visionato gli elaborati di progetto trasmessi dalla VECOM S.r.l. sottolineava che i siti proposti per la realizzazione delle opere del progetto ricadono in aree non ancora perimetrate e classificate dal Piano Stralcio per l'Assetto Idrologico (PAI) pertanto L'Ente non escludeva la possibilità che, fenomeni di instabilità idrologica o di inondazioni, potessero interessare le aree del progetto (Art. 1 c.8 norme di attuazione-NdA del PAI).

L'Autorità di Bacino della Basilicata, richiedeva alla VECOM Srl, ai sensi dell' art. 4 c delle NdA del PAI che il progetto fosse sottoposto ad adeguati studi geologici, geomorfologici, idrogeologici. Inoltre, qualora i progetti delle opere interessino corsi d'acqua e/o aree limitrofe, gli stessi devono comprendere adeguato studio idrologico e idraulico. Tutti gli studi prima citati devono essere corredati, inoltre, da una dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dai rischi idrogeologico ed idraulico delle aree interessate alle opere da realizzare.

L'Autorità di Bacino Basilicata, visti gli elaborati di progetto prodotti dalla VECOM Srl evidenzia quanto segue:

I. il perimetro e la localizzazione del campo fotovoltaico I riportato nella Tav.8 è differente da quella indicata nelle Tavv. da O a 4. Il tracciato del cavidotto nel tratto compreso tra il campo fotovoltaico e la cabina primaria è individuato con riferimento al perimetro e posizione del campo riportato in Tav.8. Il perimetro del campo foto voltaico I interferisce con quello dei campi fotovoltaici 2 e 4 proposti dalla Società VECOM in area contermina; inoltre il perimetro del campo I è contiguo a quello del campo fotovoltaico 3 proposto dalla suddetta società nella stessa località. Il tracciato del cavidotto del campo 2 attraversa il campo fotovoltaico I;

II. la Tav.6d individua una posizione della cabina primaria utente differente da quella riportata in Tav.8;

III. la Tav. 8 individua una posizione ipotetica per la sottostazione cui dovrà connettersi il cavidotto proveniente dalla cabina primaria utente, in quanto dalla Rel.1 (pag. 18) risulta che la stessa non è stata ancora concordata con il gestore della rete elettrica; ne consegue, pertanto, che anche il tracciato del cavidotto di collegamento Cabina primaria utente-Sottostazione proposto nella Tav. 8 risulta essere una ipotesi progettuale;

IV. la documentazione progettuale non fa riferimento alle previsioni del PAI dell'Autorità di Bacino della Basilicata, nel cui territorio ricadono le opere da realizzare, ma a quelle del PAI dell'AdB Puglia (cfr ad es. Rel.7, 5, 2, 12);

V. la Tav.2 riporta un'unica sezione plano-altimetrica, che non descrive compiutamente l'articolazione morfologica del sito di localizzazione del campo fotovoltaico I. A tal proposito la carta dei vincoli PUTTp-Ambiti territoriali distinti - Emergenze geomorfologiche contenuta nella TAV.1 individua la presenza di cigli di scarpata nell'area de I campo fotovoltaico (non menzionati nello Studio geologico di progetto);

VI. dall'analisi delle Tavv. 2, 3a, 4a, 4b si rileva che il margine settentrionale del campo fotovoltaico è localizzato in prossimità della sponda destra del Canale Capo d'Acqua, mentre il margine occidentale, quello orientale e nord-orientale del campo fotovoltaico interferiscono o sono collocati in prossimità di impluvi. Dalla Tav.4b risulta che una cabina MT/BT ed alcuni pannelli fotovoltaici sono collocati a ridosso di un impluvio e la recinzione del campo interferisce in più punti con gli impluvi presenti nell'area in questione. Dalla Tav. 8 risulta che il cavidotto, a partire dal campo fotovoltaico e procedendo verso la cabina primaria e la sottostazione, è posizionato per alcuni tratti in aree di impluvio o a ridosso delle sponde. In merito si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata dallo studio idrologico idraulico, previsto dall'art. 4 c4 delle NdA del PAI per i progetti di opere ricadenti in prossimità di elementi del reticolo idrografico e né dalla dichiarazione del tecnico incaricato della redazione di tali studi relativa all'esenzione dal rischio idraulico delle aree interessate dalle opere da realizzare;

VII. dallo studio geologico a corredo della documentazione progettuale si evince che lo stesso è riferito prevalentemente al sito del campo fotovoltaico e che la caratterizzazione geologica, idrogeologica e geotecnica delle aree di localizzazione delle opere da realizzare (pannelli fotovoltaici, cabine, edifici, cavidotti e altre opere connesse all'impianto) e dei terreni di fondazione delle stesse non è supportata dalle risultanze di indagini geognostiche eseguite in loco e da prove di laboratorio eseguite, su campioni prelevati in sito. In merito la stessa Relazione Geologica (Rel.5) a corredo del progetto evidenzia la necessità che la caratterizzazione geologica e geotecnica dei siti interessati dalle opere in progetto e dei terreni di fondazione delle stesse sia definita anche in base alle risultanze delle indagini geognostiche in sito e delle prove di laboratorio su campioni di terreno, come previsto dalla normativa tecnica di settore ed in materia di costruzioni per la definizione della tipologia e del dimensionamento delle opere di fondazione. Si rileva, inoltre, che lo studio geologico riporta solo una generica descrizione delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito di localizzazione del campo fotovoltaico, senza procedere ad analisi di dettaglio sulle dinamiche morfoevolutive e sulle condizioni di stabilità delle aree interessate da tutte le opere a farsi. Oltre a ciò si evidenzia che gli studi geologici a supporto della progettazione non sono corredata da dichiarazione, sottoscritta dal tecnico incaricato della redazione degli stessi, relativa all'esenzione dal rischio idrogeologico delle aree interessate da tutte le opere da realizzare (art. 4c.4 delle NdA del PAI);

VIII. nella Relazione di Impatto Ambientale (Rel. 7) la valutazione di eventuali condizioni di rischio idrogeologico (frane e alluvioni) delle aree interessate dalle opere a farsi è effettuata in riferimento alle previsioni del PAI dell'AdB Puglia, che non comprende le aree di intervento individuate dalla VECOM, e non tiene conto delle indicazioni evidenziate dalla Rel. 5 (Relazione geologica, idrologica, idrogeologica, sismica) circa la necessità di "approfondimenti conoscitivi" delle caratteristiche geologiche generali e idrauliche dei siti di realizzazione delle opere. Per quel che riguarda la valutazione delle interferenze delle opere a farsi con "l'ambiente idrogeomorfologico" riportata nella Rel. 7 (cfr pag. 58) si evidenzia che la documentazione progettuale non è corredata da adeguati studi specifici nei quali siano illustrati interferenze/impatti/compatibilità delle opere (pannelli fotovoltaici, cabine, cavidotti,

adeguamento/realizzazione di nuove strade, recinzioni, ecc) con le caratteristiche geologiche generali, con l'andamento della circolazione idrica superficiale e sotterranea, con la stabilità dei siti proposti per la realizzazione delle stesse;

IX. la documentazione progettuale non è, inoltre, corredata da:

a) indicazione e descrizione, anche mediante elaborati grafici in scala adeguata, delle opere di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche e di ruscellamento superficiale nell'area di localizzazione dell'impianto fotovoltaico, delle stazioni e strade, con indicazione delle opere per lo smaltimento delle acque, del tracciato e del punto di recapito delle stesse;

b) individuazione delle interferenze del cavidotto con gli elementi del reticolo idrografico, sia in riferimento agli attraversamenti che al suo posizionamento rispetto al reticolo stesso e ad eventuali opere di sistemazione idraulica. In merito la documentazione progettuale non specifica le modalità di posa in opera del cavidotto in relazione alle caratteristiche e dinamiche morfologiche ed idrauliche dei tratti di reticolo idrografico interessati dalla posa in opera del cavidotto;

c) localizzazione di eventuali aree di servizio/cantiere utilizzate durante le fasi di lavorazione anche per la posa in opera dei cavidotti;

d) valutazione del volume complessivo dei materiali derivanti dagli scavi eseguiti per la realizzazione delle opere a farsi e dei volumi riutilizzati e di quelli smaltiti;

e) indicazione sulle modalità di smaltimento degli oli eventualmente utilizzati per le apparecchiature degli impianti e sulle caratteristiche dei sistemi di monitoraggio di eventuali percolamenti degli oli provenienti dagli stessi;

f) indicazioni sulle modalità di approvvigionamento idrico del campo fotovoltaico. A tal proposito la Rel. 7 fa generico riferimento ad emungimenti per il lavaggio dei pannelli e la Rel. 12 prevede "la realizzazione di un punto di prelievo di acqua per il lavaggio dei pannelli a mezzo autobotte". In merito qualora la VECOM intendesse approvvigionare l'impianto fotovoltaico mediante derivazione da corpo idrico sotterraneo/superficiale si evidenzia che eventuali attività di ricerca di acque sotterranee e la derivazione di acque sotterranee/superficiali è soggetta a specifico provvedimento autorizzativo da parte della Regione, inoltre le richieste di concessione di derivazione sono sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino territorialmente competente (R.D. 1775/33 e s.m.i., D.l.gs 152/2006),

g) modalità di smaltimento delle acque reflue provenienti dalle cabine/edifici;

h) impatti derivanti dalle attività di manutenzione dei pannelli sui corpi idrici e sul suolo;

i) elaborati cartografici con localizzazione della viabilità (esistente/da adeguare e/o realizzare) all'interno del campo fotovoltaico e documentazione progettuale nella quale siano specificate le modalità di adeguamento o realizzazione della viabilità di servizio;

j) dimensionamento e verifica delle opere di fondazione previste per i pannelli fotovoltaici, le cabine ed altre opere.

L'Autorità di Bacino della Basilicata rimanda, infine, agli Uffici Regionali competenti la valutazione delle seguenti interferenze:

- tra le proposte progettuali della Società VECOM per la realizzazione degli impianti fotovoltaici 1-2-3-4 nella medesima località;
- tra la proposta progettuale della Società VECOM per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico I e la proposta di un parco eolico inoltrata dalla Società FRI-EL nella medesima località.

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco Bari - Ufficio Prevenzione, con nota prot. n. 32595 del 31.12.2009, comunicava che l'attività di costruzione ed esercizio della stazione di utenza a servizio dell'impianto fotovoltaico in oggetto, non ricade nelle tipologie di attività ricomprese nell'elenco allegato al Decreto del Ministero dell'Interno 16.2.1982 e quindi assoggettate all'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

- ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Gravina in Puglia, con nota prot. n. 52 del 01.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario a condizione

che si adottino tutti i dispositivi di sicurezza disponibili secondo la migliore tecnologia esistente per la tutela della salute pubblica e dei lavoratori vengano poste in essere tutte le misure e gli accorgimenti per la tutela dell'aria, del suolo, del sottosuolo, falda acquifera e, siano documentate ed autorizzate le modalità di smaltimento delle acque di lavaggio; i rifiuti generali, in fase di cantiere, vengano separati a seconda della classe e debitamente riciclati; in fase di dismissione dell'impianto, il materiale venga separato in base alla composizione chimica per permetterne il riciclaggio nel maggior quantitativo possibile; dovranno essere adottate soluzioni realizzative che consentano il ripristino dello stato dei luoghi; si acquisisca il parere favorevole di ARPA Puglia Provincia di Bari.

- Arpa Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari con nota fax prot. 4685 del 02/02/2010 chiedeva delucidazioni in merito alla motivazione del frazionamento della proposta progettuale in n.4 parchi fotovoltaici, evidenziando che in mancanza di valide motivazioni la proposta rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art.5 della L.R. 21 ottobre 2008 n.31 e come tale assoggettato a Valutazione di Incidenza.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Bari, con nota prot. 4794 del 24.03.2010, comunicava parere favorevole alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto con prescrizioni.

In data 15.12.2010, con nota prot. 17451, la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche chiedeva ad ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari un chiarimento in merito alla suddetta nota del 24.03.2010, a cui ARPA ha risposto, con nota del 27.12.2010 prot. n. 61833, segnalando che il documento di cui si trattava non "risulta essere mai stato formato da questa Agenzia". Ciò è stato oggetto di apposito esposto al Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Nucleo Operativo Ecologico di Bari, formulato in data 28.12.2010. Si precisa, comunque, che la presunta nota ARPA in questione non ha avuto alcun effetto sul procedimento ed appare del tutto irrilevante in termini di completezza del quadro istruttorio nonchè inconferente ai fini decisionali in quanto il progetto, allo stesso modo degli altri 3 presentati dalla Società in data 02.11.2009, è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità da parte della Provincia di Bari, su segnalazione dell'Ufficio Energia e Reti Energetiche con nota prot. n. 8793 del 08.06.2010.

- Consorzio di Bonifica Terre d'Apulia, con nota prot. n. 802 del 16.02.2010 esprimeva parere favorevole, per quanto di propria competenza, non avendo riscontrato interferenze con quanto realizzato dall'Ente in agro di Gravina in Puglia.

Rilevato che:

3 In risposta alla richiesta di delucidazioni inviata dall'ARPA con propria nota prot. 4685 del 02.02.2010, la VECOM S.r.l. comunicava, in data 11.02.2010, le proprie controdeduzioni sulla soluzione progettuale che potesse rendere indipendenti, sia tecnologicamente, sia giuridicamente i quattro parchi fotovoltaici in oggetto.

3 La società VECOM S.r.l. con nota del 04.05.2010 in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'Autorità di Bacino prot. n. 389/8002 del 23.02.2010, depositava presso gli uffici dello stesso Ente la seguente documentazione:

- Progetto per lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico;
- Rappresentazione cavidotto MT/AT su carta PUTT.

3 La Società VECOM S.r.l. con nota Prot. n. 9652 del 21.06.2010 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa;

3 La società VECOM S.r.l. in data 24.06.2010 produceva e depositava presso gli uffici comunali di Gravina in Puglia documentazione integrativa riguardante lo studio del rischio idraulico e idrogeomorfologico, dalla quale si evinceva palesemente che la distanza dell'impianto in progetto dal corso d'acqua è conforme dai criteri dettati dall'Autorità di Bacino. La VECOM S.r.l. pertanto richiedeva

di provvedere alla verifica di compatibilità paesaggistica dell'opera a riguardo della posizione dell'impianto dal corso d'acqua denominato "Capo d'Acqua".

3 La società VECOM S.r.l., in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero per i Beni Culturali Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto con nota prot. 6820 del 28.04.2010 depositava in data 21.09.2010 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Centro Operativo Comune di Gravina in Puglia la carta del rischio archeologico.

3 Il Comune di Gravina in Puglia esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;

3 il legale rappresentante della Società VECOM S.r.l ha depositato il contratto di cessione di contratti preliminari di costituzione di diritto di superficie già sottoscritti ed in vigore, relativi alle aree dell'impianto, e il contratto preliminare di compravendita dei terreni interessati dalla realizzazione della stazione elettrica;

3 in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 16177 del 16.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";

„ il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiati le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);

„ tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;

- in data 19 novembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Vecom S.r.l. ed il Comune di Gravina in Puglia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 26 novembre 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12161 e della Convenzione al repertorio n. 12162;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 68 del 1 Marzo 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare

(fotovoltaica) di potenza totale pari a 9,9918 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina".

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla VECOM S.r.l. con sede legale in Gallarate (VA) - Via Largo Camussi, 59, Partita IVA 02339330025 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 9,9918 MW, ubicato nel Comune di Gravina in Puglia in località "Masseria Giannina";

„ il parco fotovoltaico avrà una cabina di raccolta in media tensione in cui si attesteranno i cavi provenienti dai 10 trasformatori, verranno alloggiare le idonee protezioni e partirà un unico cavo 20kV, che trasporterà i 10 MW in Cabina Primaria di Utente (C.P.U.);

„ tale CPU, le opere elettriche e le infrastrutture necessarie per la connessione dell'impianto alla RTN, sono autorizzate con determina n. 66 del 1 Marzo 2011 a favore della VECOM s.r.l. del "Parco Fotovoltaico I" sito nel Comune di Gravina in Puglia (BA) - località Masseria Giannina;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società VECOM S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita "Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati".

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del

Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Gravina di Puglia (BA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 26 fascie, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
